

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Bixio Caprara  
e cofirmatari  
Deputati PLR della Commissione  
speciale scolastica

### Interrogazione 14 novembre 2011 n. 329.11 Parcheggi per docenti

Signora e signori deputati,

con la vostra interrogazione sollevate il tema della regolamentazione del posteggio nelle aree scolastiche con particolare riferimento alla direttiva del 2011 emanata da Consiglio di Stato a complemento della Legge sull'assegnazione e sull'uso dei posteggi nell'Amministrazione cantonale dell'8 novembre 2005.

Va innanzitutto osservato che la legge prevede che tutti i dipendenti cantonali che usano dei posteggi sul demanio pubblico debbano pagare una tassa per questa prestazione del Cantone, principio legale al quale il Consiglio di Stato non può derogare senza contravvenire alla norma decisa dal legislatore. La direttiva 2011 menzionata nell'atto parlamentare è stata adottata dopo che il Controllo cantonale delle finanze, nell'ambito delle regolari verifiche presso le diverse sedi scolastiche, aveva segnalato che si verificavano dei casi in cui il numero di posteggi annunciati dalle direzioni delle scuole alla Sezione della logistica risultava inferiore al numero di posteggi effettivamente utilizzati.

Il sistema di gestione per le scuole, contestato dagli interroganti, prevede che siano le direzioni degli istituti scolastici cantonali a gestire l'assegnazione di un posteggio ai docenti che ne fanno richiesta, annunciando poi il numero di posti auto alla Sezione della logistica per la fatturazione. Si tratta della soluzione già intravista dal legislatore (cfr artt. 2 cpv. 2 e 14 cpv. 2 della già menzionata legge), oltre che della soluzione più razionale, poiché le direzioni delle scuole conoscono il piano orario dei docenti e possono così gestire al meglio l'occupazione dei posteggi presso le loro sedi.

Nel merito delle specifiche domande rispondiamo come segue.

- 1. Di fronte alle evidenti diversità dei vari istituti, in particolare pensando alle sedi periferiche, non è il caso di ripensare la direttiva ossequiando maggiormente la proporzionalità della misura come prevedeva il progetto del 2003?**

La direttiva emanata dal Consiglio di Stato trae fondamento dalla Legge sull'assegnazione e sull'uso dei posteggi nell'amministrazione cantonale dell'8 novembre 2005, base legale posteriore alla regolamentazione cui si fa cenno nella domanda. Tale legge prevede tariffe precise e non contempla agevolazioni legate a parametri di difficile definizione oggettiva o di ubicazione geografica.

Una direttiva può meglio specificare i contenuti di una legge ma non può evidentemente introdurre dei principi in essa non previsti. Per cercare di tenere nella giusta considerazione le

caratteristiche dell'attività dei docenti, la direttiva contempla il pagamento di una tassa ridotta (10/12) e l'adozione della tariffa più bassa possibile all'interno delle fasce previste dall'art. 10 della menzionata legge.

**2. Se si volessero implementare sani principi ecologici e ridurre il numero degli spostamenti dei docenti, non si dovrebbe innanzitutto favorire una maggior stabilità del corpo insegnante nelle varie sedi, soprattutto quelle periferiche?**

Certamente. Nell'ambito dell'organizzazione scolastica questi principi sono infatti generalmente adottati dall'autorità scolastica nelle procedure che regolano l'assegnazione di incarichi e nomine d'insegnamento. Nel limite del possibile si cerca di fare in modo che un docente possa svolgere tutte le proprie ore d'insegnamento in un unico istituto scolastico, per ragioni ecologiche, ma anche, e soprattutto, perché in questo modo si favorisce il suo coinvolgimento nella vita dell'istituto e la sua partecipazione attiva alla comunità educante. Nella definizione della sede di servizio viene pure considerato il luogo di residenza dell'insegnante. Di regola si cerca di attribuire la sede di servizio nei pressi del domicilio, riducendo tempi e tragitto delle trasferte. Ciò avviene in particolare nelle zone periferiche, dove per favorire la stabilità del corpo insegnante nell'assunzione di nuovi docenti vengono privilegiati i domiciliati nel comprensorio della scuola.

**3. Prima di pensare ad un eventuale miglioramento salariale dei docenti, non varrebbe la pena evitare di rendere loro la vita più difficile con direttive la cui applicazione non sembra essere così equa come negli intendimenti di chi l'ha proposta?**

L'attuale direttiva già riconosce le specificità dell'attività dei docenti con alcuni parametri di favore nel rispetto del quadro legale. In punto alla questione del trattamento salariale dei docenti si rileva come effettivamente le Linee direttive e il Piano finanziario 2012-2015 prevedono alla scheda n. 67 di ridefinire e rivalutare i salari dei docenti comunali e cantonali di ogni ordine di scuola - in ordine di priorità d'intervento - e di rivedere le procedure per la definizione del salario di base o iniziale. Il tema, inserito nel quadro della politica del personale del Cantone, è concettualmente ben altra cosa rispetto al principio del pagamento di una tassa causale per una prestazione e le due cose non vanno confuse tra loro. Del resto l'applicazione della tassa causale al personale amministrativo non ha mai generato discussioni particolari.

Vogliate accogliere, signora e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:

Il Cancelliere:

L. Sadis

G. Gianella